

## LE NOVITA' DEL "DECRETO AGOSTO"

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14.8.2020, n. 203 sono entrate in vigore, a decorrere dal 15.8.2020, le novità del c.d. "Decreto Agosto". Le principali novità sono di seguito sintetizzate.

### INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA"

---

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.

Tale nuova indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
- **non è cumulabile** con l'indennità di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza");
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS, **previa domanda**, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).



Dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98, DL n. 34/2020.

---

#### *Lavoratori settore turismo / stabilimenti termali*

L'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali**;
- **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali**;

che:

- hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro **tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**;
- **non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, al 15.8.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali** che, cumulativamente, sono:

- **titolari, tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- **titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale** nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- **non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente**.

#### *Stagionali / intermittenti / occasionali / venditori "porta a porta"*

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è inoltre riconosciuta a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
  - hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro **tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**;
  - abbiano **svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano **svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che:

- tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
- **non hanno un contratto in essere** al 15.8.2020.

Gli stessi, per tali contratti, devono essere **già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito** nello stesso arco temporale **di almeno un contributo mensile**;

- **incaricati alle vendite a domicilio (venditori "porta a porta")** di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
  - **con reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
  - **titolari di partita IVA attiva**;
  - **iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020**;
  - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:**

- **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

#### **Lavoratori settore spettacolo**

L'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore dei **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**:

- **con almeno 30 contributi giornalieri** versati nel 2019, cui deriva un **reddito non superiore a € 50.000** e **non titolari di pensione**;

ovvero

- **con almeno 7 contributi giornalieri** versati nel 2019, cui deriva un **reddito non superiore a € 35.000**.

#### **INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI**

È **estesa al mese di giugno 2020 l'indennità pari a € 600** già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, **a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività**.

L'indennità in esame:

- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata **previa apposita domanda / autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.



I **soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio** dell'indennità in esame **non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020**.

## INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 44 ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private. In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un'indennità di € 600 per il mese di marzo.

L'art. 78, DL n. 34/2020 ha **esteso la spettanza dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.**

Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, **ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.**

I **liberi professionisti** iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), **che non hanno già beneficiato dell'indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell'indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell'attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).**

Per l'accesso all'indennità i predetti soggetti **devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.**

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Al fine di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo **finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:

- in **attività alla data del 15.8.2020;**
- con uno dei seguenti **codici attività prevalente**

56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo, da richiedere presentando un'istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:

- spetta **a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.**

Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019**, che possono richiedere il **contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;**

- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
  - il **pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda**, a fronte della **presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati**, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;

- la corresponsione del **saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento**, che deve essere **effettuato con modalità tracciabile**.

Per l'**accesso al beneficio**, il richiedente è tenuto a **registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma della ristorazione"**, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;

Con un apposito DM **sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al beneficio** e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- **è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

#### CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;**
- nelle **zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
  - per i **Comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno 3 volte superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni;
  - per i **Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio dei Comuni** in esame;

- un **fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020** (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019**.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

- **non superiore a € 150.000.**

Come previsto per il contributo a fondo perduto il contributo in esame:

- va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

#### PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI

---

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.



Ora, il termine del 30.9.2020 sopra indicato è **differito al 31.1.2021**.

---

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- già **ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021**.

#### SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE

---

Al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma

4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono **applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020** (anziché entro il 31.7.2020).

#### RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dall'art. 1, commi da 288 e 290, Finanziaria 2020, ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche "private"** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

#### INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI

L'art. 44, DL n. 34/2020 ha introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1**:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Ora l'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e **rivede alcuni parametri** come di seguito esposto:

- per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che il venditore riconosca uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 2.000
21 - 60	€ 2.000
61 - 90	€ 1.750
91 - 110	€ 1.500

- per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che il venditore riconosca uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 1.000
21 - 60	€ 1.000

61 - 90	€ 1.000
91 - 110	€ 750

### “BONUS CANONI LOCAZIONE”

Nell'ambito delle misure di sostegno a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali contenute nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto un **credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo**.

Il bonus, disciplinato dall'art. 28, DL n. 34/2020, ha una portata più ampia rispetto al beneficio introdotto dall'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia”, in quanto:

- usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale **diversa dalla C/1**;
- riguarda i **canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020** (aprile / maggio / giugno per gli esercenti attività alberghiera / agrituristica c.d. “stagionale”).

Ora, con il DL n. 104/2020 in esame, il Legislatore ha modificato la disciplina di tale bonus:

- estendendo lo stesso anche al **canone relativo al mese di giugno** (luglio, per le strutture turistico ricettive);
- prevedendo l'irrelevanza dell'ammontare dei ricavi 2019 (€ 5.000.000) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali.

### ESENZIONE IMU

Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;

- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

### ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE

Il **credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, è riconosciuto **nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019** (in generale, per il 2020 e 2021).

Detto credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali** prevista dal comma 3 del citato art. 10.

Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono **ora ricompresi anche**:

- le **strutture che svolgono attività agrituristica** di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli **stabilimenti termali** di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le **strutture ricettive all'aria aperta**.

#### "ESTENSIONE" NUOVA DETRAZIONE 110%

---

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

Modificando il comma 15-bis del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che **per le unità immobiliari di categoria A/9** (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) **l'esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico**.

#### CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO

---

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.12.2020**.



Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

---

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

#### DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

---

Per il 2020, è previsto l'incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto.

#### BONUS VIAGGIO

---

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio", introdotto dall'art. 200-bis, DL n. 34/2020, è prevista:



- l'estensione del beneficio anche agli **appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19**;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio da conducente persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.

#### ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto la proroga al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti** sospesi (vedasi tabella) dal c.d. "Decreto Cura Italia" prevedendo, entro tale data, il versamento in **unica soluzione** ovvero della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b> (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.6.2020</b>	<b>30.6.2020</b> (*)	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	---

(\*) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.



Il DL n. 34/2020, ha **prorogato al 16.9.2020** anche l'effettuazione dei **versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi** previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di **prima istituzione** Lombardia / Veneto).

Il citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi (vedasi tabella) dal c.d. "Decreto Liquidità" prevedendo la medesima modalità sopra accennata.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)	Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
---	------------------	--	------------------

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** dei seguenti versamenti.

Soggetti	DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	Art. 18, comma 6	IVA scadente a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		IVA scadente a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

Ora, l'art. 97, DL n. 104/2020 in esame, prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, **senza applicazione di sanzioni / interessi**:

- per un importo pari al **50% delle somme sospese**:
  - in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
  - in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

Posto che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni del c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione, massimo 4 rate). Di conseguenza, sono disponibili 2 alternative:

- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio";
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 **limitatamente al 50% delle somme dovute** in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio" e beneficiare dell'**ulteriore rateizzazione** (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. "Decreto Agosto".

#### PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

---

Il DPCM 27.6.2020 ha disposto la proroga al 20.7.2020 (20.8 + 0,40%) del termine per il versamento del **saldo 2019** e del **primo acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell'esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei **soggetti ISA**.

La proroga riguarda(va) i soggetti:

- con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**;
- esercenti un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, **a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso** (compresi i contribuenti **minimi / forfaitari** e quelli che dichiarano una **causa di esclusione dagli ISA**).

La proroga si estende(va) anche ai **soggetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, **a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
- **soci di società di persone**;
- **soci di associazioni professionali**;
- **soci di società di capitali trasparenti**.

Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. "Decreto Agosto" prevede la proroga anche del termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP. Il nuovo termine di versamento è fissato al **30.4.2021** (anziché 30.11.2020).



Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del primo semestre 2019

---

#### SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

---

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la **proroga** dal 31.5 **al 31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;

- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020;

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.8.2020**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Ora, la sospensione è **ulteriormente differita al 15.10.2020**, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.

Infine, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate **fino al 15.10.2020** (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

#### PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP

---

È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel **periodo 1.5 - 31.12.2020** (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

Si rammenta che il predetto esonero è riconosciuto anche ai titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 - 30.4.2020.

#### RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI

---

È riproposta una **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle **partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2020** e riguarda i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea)**.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dall'esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2021**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva **pari al 3%** (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, **1.1.2024**), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in un massimo di 3 rate di pari importo** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, *"in quanto compatibili"*, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali.

#### RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020

---

È previsto, limitatamente al 2020, il **raddoppio (da € 258,23 a € 516,46)** del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito imponibile** ex art. 51, comma 3, TUIR.